



*ISPEZIONI
VERIFICHE
CERTIFICAZIONI*

REG 701 rev. 04

18 maggio 2022

REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DPR 462/2001

AREA I-II-III-IV

Revisioni

Rev.	Sommaro della modifica		
00	Prima emissione.		
	Preparato RdD	Approvato AU	Approvato CSI
	2015-02-25	2015-02-25	2015-02-25
Rev.	Sommaro della modifica		
01	Aggiornamento della documentazione applicabile e della procedura di verifica		
	Preparato RdD	Approvato AU	Approvato CSI
	2017-12-17	2017-12-17	
Rev.	Sommaro della modifica		
02	Aggiornamento generale		
	Preparato RSG	Approvato AU	Approvato CSI
	2021-04-29	2021-04-29	
Rev.	Sommaro della modifica		
03	Aggiornamento con accreditamento Accredia e Abilitazione Mi.S.E.		
	Preparato RSG	Approvato AU	Approvato CSI
	2022-03-21	2022-03-21	
Rev.	Sommaro della modifica		
04	Uniformato periodo massimo di riesame dei rapporti a 30 giorni		
	Preparato RSG	Approvato AU	Approvato CSI
	2022-05-18	2022-05-18	

SOMMARIO

PARAGRAFO	ARGOMENTO	PAG
1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
1.1	AUTORIZZAZIONE.....	5
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
2.1	DISPOSITIVI DI LEGGE.....	5
2.2	Accredia	6
2.3	UNI CEI - ISO IEC	6
2.4	ILAC	6
2.5	CEI – NORME	6
2.6	CEI - GUIDE.....	7
2.7	PLC	7
3	TERMINI, DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI, ACRONIMI.....	7
4	CONDIZIONI GENERALI.....	8
5	CONDIZIONI ECONOMICHE.....	9
5.1	TARIFFE.....	9
5.2	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	9
6	RISERVATEZZA.....	9
7	DOVERI E DIRITTI	9
7.1	DOVERI DEL RICHIEDENTE LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE	9
7.2	DIRITTI DEL RICHIEDENTE.....	10
7.2.1	Usò del Rapporto e del Marchio PLC.....	11
7.3	DIRITTI DI PLC.....	11
7.4	DOVERI DI PLC.....	11
8	ATTIVITÀ DI ISPEZIONE	12
8.1	GENERALITÀ.....	12
8.2	RICHIESTA.....	12
8.3	PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE.....	12
8.4	MODALITÀ OPERATIVE – CRITERI GENERALI	13
8.5	FASI DELLA VERIFICA.....	13
8.5.1	Analisi ed esame della documentazione.....	13
8.5.2	Esame a vista dell'impianto elettrico.....	14
8.5.3	Prove secondo l'art. 4.4.3 o l'art.4.5.3 o l'art. 4.6.3 della norma CEI 0-14. (a seconda della tipologia d'incarico).....	15
8.6	VERIFICHE PERIODICHE	15
8.7	RAPPORTAZIONE	15
8.8	ESITO.....	16
8.8.1	ESITO POSITIVO.....	16
8.8.2	ESITO NEGATIVO	16
8.9	SOSPENSIONE DELLA VERIFICA.....	16
8.10	VERIFICHE STRAORDINARIE	17
8.11	ATTIVITÀ NON PROGRAMMATE.....	17
8.12	MODIFICHE AL REGOLAMENTO PLC	17
9	RICORSI	17
10	SEGNALAZIONI E RECLAMI.....	18
11	CONTENZIOSO.....	18

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento riguarda l'esecuzione di verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 - DPR 462/01 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi", integrato dalla Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 11 marzo 2002 – "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 462/01 degli organismi di Ispezione di Tipo "A".

Lo scopo del presente Regolamento è quello di garantire che l'accesso ai servizi di ispezione sia imparziale e aperto a tutti gli operatori che ne facciano richiesta come previsto nel presente Regolamento, senza che siano applicate politiche o procedure discriminatorie per impedire o limitare l'accesso ai servizi erogati. In particolare, al fine di evitare discriminazioni di carattere finanziario ed economico o relative alle dimensioni dell'Organizzazione o all'appartenenza a particolari associazioni, la PLC utilizza un apposito "Tariffario" in cui sono descritte le condizioni economiche e i criteri di applicazione delle tariffe;

I richiedenti prendono atto che PLC opera in qualità di Organismo di Ispezione di Tipo "A" ai sensi della norma UNI CEI EN ISO /IEC 17020. Non fornisce quindi assistenza e/o consulenza per la progettazione, la costruzione e l'installazione dei prodotti soggetti a verifica, non commercializza i prodotti e/o sistemi oggetto delle verifiche, non fornisce servizi di assistenza tecnica, non svolge altre attività che possano compromettere la fiducia nel proprio operato, non dispone di strutture collegate che svolgono tali attività.

Si fa esplicito riferimento agli impegni previsti nella "Appendice A" della norma ISO/IEC 17020 per ribadire che PLC si impegna a soddisfare i requisiti riportati di seguito:

- PLC è indipendente dalle parti coinvolte.
- PLC ed il suo personale non si impegnano in alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità in relazione alle loro attività di ispezione. In particolare, essi non devono essere impegnati nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione.
- PLC non fa parte di un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione.

Inoltre, con esplicito riferimento agli impegni previsti nella "Appendice A" della norma ISO/IEC 17020, si conferma che PLC si impegna a non essere collegato ad un soggetto giuridico separato impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli impianti/elementi sottoposti ad ispezione, mediante quanto segue:

- Esclusione di proprietà comune, eccetto ove i proprietari non abbiano alcuna capacità di influenzare l'esito di un'ispezione.
- Esclusione di persone incaricate da un comune proprietario nei consigli di amministrazione o loro equivalenti delle organizzazioni, eccetto ove questi esercitino funzioni che non hanno alcuna influenza sull'esito di un'ispezione;
- Esclusione di riferire direttamente allo stesso livello più elevato di direzione, eccetto ove questo non possa influenzare l'esito di un'ispezione;
- Esclusione di impegni contrattuali, o altri mezzi che possano avere una capacità di influenzare l'esito di un'ispezione.

Per dettagli ed esempi di quanto si fa riferimento alla suddetta Appendice A.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia un Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nel quale sono rappresentate, senza predominanza di singoli interessi, le

componenti interessate alla certificazione: amministrazioni pubbliche, enti normatori e di ricerca, committenti e fornitori.

Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività di ispezione, PLC precisa, anche tramite la sottoscrizione di opportuni codici comportamentali, che il proprio personale direttivo e tecnico non è soggetto ad indebite pressioni interne o esterne, di carattere commerciale, finanziario o altro, che possano condizionare negativamente il lavoro svolto.

Si precisa inoltre che è impegno di PLC attivarsi tempestivamente per la gestione dei casi di possibile rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione rilasciata all'organismo da parte dell'Autorità competente, per le attività oggetto del presente Regolamento. Tale gestione comprenderà le dovute informazioni al mercato e ai clienti che hanno già ricevuto i servizi di ispezione 462/2001.

1.1 AUTORIZZAZIONE

Per quanto riguarda la erogazione di verifiche secondo il DPR 462/01, PLC S.r.l. è Organismo di Ispezione:

Accreditato Accredia, l'Ente Italiano di Accreditamento, per:

- Ispezione di Tipo A nei seguenti settori:
Verifiche Periodiche e Straordinarie di impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01 e della Direttiva Ministeriale 11 marzo 2002, per le seguenti tipologie ispettive:
 - Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
 - Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
 - Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;
 - Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

E Abilitato dal Mi.S.E. con Decreto del 16/03/2022.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Alle attività e alle procedure coperte dal presente Regolamento si applicano i documenti elencati di seguito, nell'ultima versione in vigore, e quelli richiamati all'interno di ognuno di essi.

Si precisa che i documenti cogenti e i documenti Accredia rivestono carattere mandatorio e prioritario.

Sarà cura di PLC rendere note tempestivamente le eventuali prescrizioni aggiuntive dell'organismo di accreditamento (Accredia) e delle autorità competenti.

2.1 DISPOSITIVI DI LEGGE

- DPR 462/01 (Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462) "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi", integrato dalla Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 11 marzo 2002 – "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 462/01 degli organismi di ispezione di tipo "A".
- Legge 186/68 - Norme di buona tecnica per l'esecuzione degli impianti elettrici.
- DPR 23 marzo 1998 N° 126 - Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
- D.L. 12 giugno 2003 N° 233 - Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.

- Decreto 22 gennaio 2008 n.37 - Riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
- Decreto Legge 162 del 30 dicembre 2019, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica". [entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2019 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51)].
- DLgs 101 del 10 agosto 2018, riguardante il nuovo "codice della privacy italiano" rubricato: Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

2.2 ACCREDIA

- Accredia RG-01 – Regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione. Parte generale.
- Accredia RG-01-04 - Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione.
- Accredia RG 09 - Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA.
- Accredia LS-03 - Elenco norme e documenti di riferimento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione.
- Accredia LS-14 - Elenco delle circolari informative e tecniche del Dipartimento Certificazione e Ispezione.

2.3 UNI CEI - ISO IEC

- UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020 Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni.
- UNI CEI EN 45020:2007 - Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale.
- ISO/IEC 17030:2003 Conformity assessment -- General requirements for third-party marks of conformity.

2.4 ILAC

- ILAC P10:07/2020 ILAC Policy on the traceability of measurement results.

2.5 CEI – NORME

- CEI 11-15 - Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di categoria II e III in corrente alternata.
- CEI 11-27 ed. IV - Esecuzione di lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
- CEI EN 50110-1 (CEI 11- 48) - Esercizio degli impianti elettrici.
- CEI 64-8 - (parti da 1 a 7) - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua.
- CEI 64-15 - Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica.
- CEI 64-50 - Edilizia ad uso residenziale e terziario – Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici – criteri generali.

- CEI EN 62305-1 - Principi generali: protezione contro il fulmine di strutture impianti e persone.
- CEI EN 62305-2 - Valutazione del rischio: valutazione del rischio dovuto a fulmini a terra, procedura per la determinazione del rischio.
- CEI EN 62305-3 - Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone: requisiti per la protezione contro i fulmini contro i danni materiali e alle persone mediante un impianto di protezione.
- CEI EN 62305-4 - Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture".
Fornisce elementi sul progetto, l'installazione, la manutenzione e la verifica delle misure di protezione (SPM) per gli impianti interni elettrici ed elettronici per ridurre il rischio di danni permanenti dovuti all'impulso elettromagnetico (LEMP) associato al fulmine.
- CEI 81-5 - Componenti per la protezione contro i fulmini (LPC). Parte 1. Prescrizioni per i componenti di connessione.

2.6 CEI - GUIDE

- CEI 0-14 - Guida all'applicazione del DPR 462/2001.
- CEI 0-2 - Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici.
- CEI 0-3 - Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità.
- CEI 0-10 - Guida alla manutenzione degli impianti elettrici.
- CEI 0-11 - Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza.
- CEI 64-12 - Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario.
- CEI 64-14 - Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori.
- CEI 64-56 - Edilizia ad uso residenziale e terziario. Criteri particolari per locali ad uso medico.
- CEI 81-8 - Guida d'applicazione all'utilizzo di limitatori di sovratensioni sugli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione.

2.7 PLC

- REG 002 - Uso del marchio di conformità PLC.
- REG 004 - Regolamento del Comitato di Salvaguardia.
- REG 701 – Regolamento per le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti di messa a terra – DPR 462/2001.
- REG 703 – Tariffario per le attività di verifica degli impianti di messa a terra.
- PO 011 – Trattamento e gestione di segnalazioni, appelli, reclami, ricorsi, e contenziosi.
- PO 701 – Iter della richiesta di verifica.

3 TERMINI, DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI, ACRONIMI

Ai fini del presente documento si applicano i termini e le definizioni di cui ai documenti:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020 ;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 ;
- UNI CEI EN 45020:2007.

Inoltre, nell'ambito del presente Regolamento valgono i seguenti acronimi:

- CSI = Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità.
- CT = Comitato Tecnico;
- PLC = l'Organismo PLC Srl;
- Organizzazione Richiedente = l'Azienda, il Cliente, l'entità che richiede i servizi di ispezione di PLC;

e le seguenti definizioni:

ISPETTORE:

colui che effettua la verifica, l'ispezione.

ISPEZIONE:

attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, misure strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti.

NON CONFORMITÀ (NC):

mancato soddisfacimento da parte del Richiedente di un requisito, richiamato da una Direttiva, da una norma o da una legge vigente, applicabile all'ambito considerato, che incide sulla sicurezza per gli utenti dei luoghi ove è installato l'impianto.

OSSERVAZIONE (OSS):

mancato soddisfacimento da parte del Richiedente di un requisito, che pur essendo indicativo di un comportamento inadeguato, non è tale da compromettere la sicurezza delle condizioni di esercizio dell'impianto.

RAPPORTO DI VERIFICA (brevemente: "rapporto"):

documento di sintesi delle attività di ispezione.

RECLAMO:

manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, ACCREDIA), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo.

RESPONSABILITÀ:

onere assunto o derivante dalla conduzione di un processo, dall'esecuzione di un lavoro, o dalla gestione di un incarico (o mansione) affidato e da svolgere con il dovuto impegno.

RICORSO:

appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo.

RILIEVO:

riscontro oggettivo di un evento o di una condizione che evidenzia una NC o consente l'espressione di una Osservazione o di un Commento.

VERIFICA PERIODICA:

attività di verifica biennale che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato ai rilievi eventualmente emersi in precedenti verifiche.

VERIFICA STRAORDINARIA:

attività di verifica a carattere straordinario a seguito di verifica periodica con esito negativo, incidenti di notevole importanza, rimessa in esercizio di un impianto fermo, modifiche costruttive sull'impianto.

4 CONDIZIONI GENERALI

L'Organizzazione, per attivare l'iter di verifica, deve:

- richiedere l'attività di verifica;
- fornire a PLC gli elementi richiesti e necessari per formulare l'offerta economica,
- accettare l'offerta proposta da PLC e accettare il presente Regolamento sottoscrivendo la specifica sezione dell'offerta proposta da PLC.

5 CONDIZIONI ECONOMICHE

5.1 TARIFFE

PLC applica una politica non discriminatoria per quanto riguarda le tariffe praticate per i propri servizi di certificazione, verifica e ispezione. Gli importi applicati per la certificazione, verifica e ispezione sono definiti in un apposito tariffario.

Se in fase di offerta o durante lo svolgimento dell'iter si riscontra che le caratteristiche tecniche dell'impianto sono difformi da quanto precedentemente comunicato, PLC si riserva il diritto di modificare le tariffe relative alle attività per adeguarle alle nuove caratteristiche del prodotto.

L'accettazione dell'offerta costituisce l'atto formale per l'avvio dell'iter di certificazione.

5.2 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

La certificazione è subordinata al versamento degli importi secondo l'ammontare e le modalità previste nell'offerta accettata dal Richiedente.

Le condizioni indicate nell'offerta accettata sono valide se le attività hanno inizio entro 1 anno dalla data di accettazione. Trascorso tale periodo la PLC si riserva il diritto di riesaminare le condizioni dell'offerta.

6 RISERVATEZZA

PLC garantisce la riservatezza di tutti gli atti e/o informazioni riguardanti le Organizzazioni richiedenti/licenziatarie. Tutte le persone coinvolte nel processo di ispezione o che per altri motivi hanno accesso agli uffici dell'Organismo, sia esterne che interne alla PLC, sottoscrivono un apposito impegno di riservatezza.

PLC si impegna ad osservare ed applicare quanto disposto dal DLgs 101 del 10 agosto 2018, riguardante il nuovo "codice della privacy italiano" rubricato: Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

PLC si impegna a tutelare il diritto di proprietà del Cliente. Le registrazioni nonché i documenti del cliente sono archiviati in formato cartaceo e informatizzato o altro supporto per il periodo di tempo specificato.

7 DOVERI E DIRITTI

7.1 DOVERI DEL RICHIEDENTE LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE

Il Richiedente l'attività di ispezione si impegna a:

- fornire al personale PLC tutte le informazioni e i documenti richiesti al fine di consentire la corretta pianificazione ed esecuzione dell'attività di verifica, garantendo completezza e veridicità;
- fornire i recapiti del soggetto incaricato delle attività di manutenzione dell'impianto al fine di consentire al personale PLC di entrare in contatto con lo stesso e di pianificare l'attività;

- predisporre le autorizzazioni necessarie a consentire al personale PLC l'accesso alle aree interessate allo svolgimento delle attività di verifica, anche se affiancato da personale dell'Ente Unico di Accreditamento - Accredia o di altri organi interessati;
- accettare, senza oneri aggiuntivi, la presenza eventuale di ispettori dell'Ente Unico di Accreditamento - Accredia o di altri organi interessati in veste di osservatori previa comunicazione da parte PLC;
- accettare, senza oneri aggiuntivi, la presenza di ispettori PLC in affiancamento o addestramento agli ispettori impegnati nell'attività di verifica o di ispettori PLC impegnati in veste di osservatori per attività di monitoraggio sul campo;
- comunicare ad PLC eventuali variazioni nei dati forniti, segnalando tempestivamente eventuali incidenti, guasti e modifiche subiti dall'impianto;
- non presentare domanda di ispezione per lo stesso impianto ad altro Organismo;
- provvedere ai pagamenti nei tempi e modi previsti dai contratti sottoscritti con PLC;
- consentire all' Ispettore PLC l'accesso agli impianti in condizioni di sicurezza;
- mettere a disposizione degli ispettori PLC, all'atto della verifica, la seguente documentazione tecnica:
 - la dichiarazione di conformità redatta dall'installatore, di nuovo impianto ovvero la dichiarazione di conformità inviata all'ISPESL e USL/ARPA competente per territorio all'atto della denuncia dell'impianto
 - il progetto dell'impianto e gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità
 - i verbali dell'ultima verifica periodica e/o della verifica a campione eseguita dall'ISPESL
 - nel caso di impianti di II e III categoria (cabina di trasformazione e tensione > 1000V): i valori di corrente monofase di guasto a terra e del tempo di intervento delle protezioni da parte dell'Ente Distributore
 - nel caso di impianti in luoghi con pericolo di esplosione: documento di classificazione delle zone redatta da tecnico competente e omologazione dell'ASL/ARPA competente per territorio
 - nel caso di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche: il documento di valutazione del rischio e il progetto dell'LPS, ove presente
 - ove necessario (per esempio nel caso di verifica straordinaria per modifica dell'impianto), la documentazione tecnica relativa alle parti sostituite/modificate.
- Inoltre, ove necessario, deve mettere a disposizione all'atto della verifica, i mezzi opportuni (ad esclusione delle attrezzature ed apparecchiature di misurazione) e il personale occorrente (D.M. 12/9/59 – Art. 13); detto personale dovrà agire sotto la vigilanza di un preposto ai lavori designato dal Cliente ed incaricato al coordinamento delle attività di verifica (eventuali costi dell'assistenza di tale personale sono a carico del Cliente).
- ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a PLC le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale incaricato da PLC, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con PLC ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza.
- accettare gli esiti delle verifiche e risolvere le Non Conformità/Prescrizioni emerse nel corso delle verifiche

Il mancato rispetto da parte del Richiedente degli impegni diretti a garantire l'accesso all'impianto comporta la facoltà da parte di PLC di interrompere l'ispezione e di richiedere gli importi concordati riportando sulla fattura la clausola "mancata prestazione per cause non imputabili a PLC".

7.2 DIRITTI DEL RICHIEDENTE

Il Richiedente può:

- chiedere la sostituzione del personale incaricato da PLC e/o Accredia qualora esistano motivati conflitti di interesse e di imparzialità, dandone comunicazione scritta a PLC entro il periodo di tempo stabilito nella comunicazione ufficiale dell'audit;
- esprimere un parere sul grado di soddisfazione per il servizio ricevuto e comunicare per iscritto eventuali reclami;
- formulare formalmente riserve sull'operato dei verificatori di PLC;
- formulare formalmente riserve sul contenuto dei rilievi riscontrati nel corso dell'audit;
- inoltrare alla PLC qualunque comunicazione e/o riserva riguardo il servizio ricevuto.

7.2.1 Uso del Rapporto e del Marchio PLC

Il Richiedente può utilizzare, esibire o citare il Rapporto di verifica ("rapporto") a dimostrazione dell'avvenuta attività ispettiva da parte di PLC. Il rapporto deve essere utilizzato integralmente ed evitando che possa essere confuso con un documento riguardante l'attività di certificazione di prodotto.

Il richiedente non deve impiegare il marchio Accredia con riferimento all'attività ispettiva svolta da PLC.

7.3 DIRITTI DI PLC

L'Organizzazione prende atto che PLC può:

- utilizzare professionisti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
- intraprendere le azioni più opportune per la tutela dei terzi, della propria immagine e di quella di Accredia, nei casi in cui accerti un uso improprio/scorretto del rapporto e/o dei marchi.

7.4 DOVERI DI PLC

PLC è tenuta a:

- eseguire il lavoro di verifica in modo altamente professionale, in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento e ai criteri del relativo schema di certificazione;
- garantisce le adeguate coperture assicurative relativamente ai rischi che potrebbero derivare al Richiedente, dalla conduzione delle attività di valutazione della conformità di cui al presente Regolamento.
- comunicare alle Organizzazioni la eventuale presenza degli ispettori Accredia;
- utilizzare le informazioni, le comunicazioni, le riserve e i reclami formulati dalle Organizzazioni in merito all'iter di certificazione per attuare metodologie di miglioramento del servizio reso;
- osservare e applicare scrupolosamente e senza eccezione alcuna quanto contenuto nel documento "Impegno all'imparzialità" e rendere disponibile tale documento agli interessati.
- si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie, a pianificare e svolgere le attività di valutazione della conformità secondo quanto prescritto dalla normativa applicabile.
- Attivarsi tempestivamente per la gestione dei casi di possibile rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione rilasciata all'organismo da parte dell'Autorità competente, di cui alle attività oggetto del presente Regolamento.

PLC non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali inadempienze dovessero verificarsi a causa di circostanze oggettivamente imprevedibili, preventivamente all'assunzione dell'incarico conferitogli dal Richiedente per la valutazione della conformità degli ascensori.

Inoltre PLC non potrà essere ritenuto responsabile per il mancato rispetto delle tempistiche concordate qualora dovessero essere imputabili a ritardi da parte del Richiedente, o per l'insorgere di NC imputabili al suo operato.

8 ATTIVITÀ DI ISPEZIONE

8.1 GENERALITÀ

L'attività di ispezione esclude l'esame della conformità dell'impianto alle norme/leggi al momento dell'installazione, in quanto di pertinenza dell'installatore che ne ha permesso la messa in servizio oppure dell'ente pubblico (ENPI, ISPEL, ecc) che ne ha effettuato il collaudo.

PLC si configura quale organismo di ispezione in accordo al DPR 462/2001 per le seguenti attività:

- a) verifiche periodiche e straordinarie delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- b) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati fino a 1000 V;
- c) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati con tensione oltre i 1000 V;
- d) verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

in accordo al DPR 462 del 22 ottobre 2001 (integrato dalla Direttiva del 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive).

Tali verifiche sono dirette ad accertare che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto siano in condizioni di efficienza e che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente. In particolare:

- per le verifiche di cui ai punti b) e c): la protezione delle persone dai contatti indiretti;
- per le verifiche di cui ai punti a) e d): che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto siano in condizioni di efficienza;
- che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente;
- che siano state risolte le prescrizioni/non conformità eventualmente impartite in precedenti ispezioni.

In questa sezione il Cliente/Richiedente l'esecuzione di una verifica, è il Datore di Lavoro.

Il rapporto è il documento di sintesi dell'attività di ispezione. I risultati che emergono dalle attività di ispezione sono espressi come Rilievi (nella precedente terminologia "prescrizioni"), ossia deviazione dalle disposizioni di legge o dalle norme tecniche a seguito delle attività di ispezione.

8.2 RICHIESTA

L'attività di verifica periodica/straordinaria è pianificata a seguito di ricezione della richiesta di verifica da parte del Datore di Lavoro/Proprietario dell'impianto.

PLC, verificata la capacità di svolgere le attività di verifica richieste, compila e invia al richiedente l'offerta/proposta commerciale compilata e firmata a mezzo posta, fax, mail o brevi manu.

Al ricevimento del documento accettato, ossia firmato e datato, da parte del datore, se permangono le condizioni riscontrate in sede di offerta, PLC assegna un protocollo in entrata e procede all'apertura della commessa.

Qualora dall'analisi dei documenti inviati emergano differenze rispetto ai dati forniti all'atto dell'offerta, è facoltà di PLC richiedere tutte le integrazioni e le modifiche necessarie prima della conferma e del formale avvio dell'iter.

8.3 PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE

PLC pianifica l'attività di ispezione in base alla scadenza per l'effettuazione dell'intervento o ad eventuali accordi con il Cliente, e individua l'ispettore per l'esecuzione della verifica.

L'ispettore designato per la verifica prende contatto con il Datore di Lavoro richiedendo la presenza della Ditta incaricata della manutenzione e concordando la data e l'ora in cui sarà effettuata la verifica; tale verifica verrà effettuata in un giorno lavorativo con uno scostamento massimo di 3 mesi rispetto la naturale scadenza, salvo richieste particolari da concordare, previa informazione al Cliente.

La ditta di manutenzione deve essere presente durante la verifica con personale abilitato che è l'unico autorizzato ad operare fisicamente ("mettere le mani") sull'impianto (eventuali costi dell'assistenza di tale personale sono a carico del Cliente).

8.4 MODALITÀ OPERATIVE – CRITERI GENERALI

Come detto la verifica comprende:

- esame della documentazione;
- esame a vista dei luoghi e degli impianti;
- effettuazione di prove e misure;
- redazione del rapporto di verifica;
- comunicazione dell'esito della verifica e degli eventuali rilievi al cliente (in sua assenza al preposto alla verifica);
- riesame e conferma/modifica del verbale entro **30** giorni lavorativi;
- eventuali comunicazioni all'Organo di Vigilanza entro 3 giorni lavorativi.

L'esame a vista e le prove dovranno essere condotte con il supporto dell'assistenza tecnica messa a disposizione dal cliente/committente (tecnico del Committente alla verifica). Quindi il Cliente dovrà fornire a PLC i riferimenti del tecnico in modo che PLC possa sincronizzare la presenza del tecnico e del proprio verificatore, al fine di rendere il più efficienti possibile le attività e riportare al Cliente qualsiasi problema incontrato.

Il tecnico del Committente costituisce il riferimento per lo svolgimento operativo delle attività. Nel caso dietro sua richiesta si rendano necessarie modifiche al team di ispezione o alle date indicate nell'offerta/contratto, sarà egli stesso ad informare il Cliente.

PLC Srl è tenuta ad informare immediatamente il Cliente qualora non ci siano le condizioni per rispettare le scadenze di legge, per esempio: nel caso in cui il tecnico incaricato non sia disponibile per l'esecuzione delle prove entro le date di scadenza.

Il Verificatore PLC esegue le attività con il supporto della strumentazione necessaria, riportando i dati su un apposito Verbale/Rapporto di verifica costituente la lista di riscontro della verifica.

Nel caso di esito negativo nelle attività di ispezione si applicherà quanto previsto al punto 8.8.2 del presente Regolamento.

8.5 FASI DELLA VERIFICA

8.5.1 Analisi ed esame della documentazione

L'esame della documentazione (CEI 0-14) comprende un'attenta valutazione della documentazione ai fini del rischio. Generalmente ed essenzialmente la documentazione è composta da parti ben identificate:

- verbali precedenti dell' ASL, ISPELS, ARPA, Organismo Abilitato (autorizzazione Ministeriale),
- progetto (costituito da relazione, calcoli ed elaborati grafici, schemi dei quadri e planimetria impianto di terra),
- dichiarazione di conformità (Legge 46/90 e/o D.M. 37/08),
- dichiarazione di rispondenza (D.M. 37/08),

- classificazione delle aree,
- valutazione del rischio di fulminazione.

Qualora la documentazione fornita dal cliente dovesse risultare carente si sospende l'attività di verifica in attesa che essa sia integrata.

Per le verifiche di impianti di messa a terra limitatamente agli impianti di terra degli impianti elettrici di categoria non superiore alla prima (area 2), si procederà all'espletamento della verifica anche in carenza della documentazione tecnica, sotto la responsabilità del verificatore e purché le caratteristiche e le condizioni dell'impianto siano tali da consentire di esprimere un parere oggettivo.

8.5.1.1 Locali ad uso medico

Per questa tipologia di utenza i seguenti documenti:

- progetto,
- classificazione delle aree,
- dichiarazione di conformità;

sono obbligatori per il proseguo della verifica.

8.5.1.2 Impianti di terra degli impianti elettrici di area 3

Per questa tipologia di utenza i seguenti documenti:

- progetto,
- dichiarazione di conformità;

sono obbligatori per il proseguo della verifica.

8.5.1.3 Impianti di messa a terra degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione

Per questa tipologia di impianti la verifica sarà sospesa nel caso in cui dovesse mancare uno dei seguenti documenti:

- Progetto;
- Dichiarazione di conformità;
- Verbale di omologazione o, in assenza, evidenza dell'avvenuta richiesta di omologazione tramite la trasmissione della dichiarazione di conformità da parte del datore di lavoro alla competente ARPA o dall'Azienda/Agenzia Sanitaria Locale competente per territorio; per impianti preesistenti al DPR 462/01 esistenza del mod. C ai sensi del DM 12/9/59 o verbali di verifiche periodiche precedenti.
- La documentazione relativa alla classificazione dei luoghi con pericolo d'esplosione con planimetrie che mostrino la classificazione e l'estensione dei luoghi pericolosi, compresa la suddivisione in zone (e, nel caso in cui il pericolo sia dovuto alla polvere, il valore massimo consentito dello spessore dello strato di polvere combustibile).

8.5.1.4 Verifica dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

La verifica sarà sospesa nel caso in cui dovesse mancare uno dei seguenti documenti

- Progetto;
- dichiarazione di conformità dell'impianto.

8.5.2 Esame a vista dell'impianto elettrico

L'esame a vista viene esteso a tutta la struttura dell'impianto.

Il personale incaricato da PLC Srl deve accertare che l'impianto installato sia realizzato secondo le indicazioni di progetto e mantenuto secondo le norme di legge e tecniche. Quindi nel corso della verifica sono esaminati tutti gli ambienti, interni ed esterni alla struttura, oggetto della verifica. Ulteriore esame verrà posto agli eventuali impianti particolari (citasi CEI 64-8/7). Si sottolinea che il Committente sarà tenuto a indicare a CSDM ogni modifica degli ambienti avvenuta dopo l'esame a vista e sarà responsabile per omesse comunicazioni a CSDM.

8.5.3 Prove secondo l'art. 4.4.3 o l'art.4.5.3 o l'art. 4.6.3 della norma CEI 0-14. (a seconda della tipologia d'incarico).

Le prove variano considerevolmente in dipendenza della categoria di impianto (I, II, III) e del sistema di bassa tensione presente (TT, TN, IT).

Si riportano a titolo d'esempio non esaustivo le più comuni prove svolte per gli impianti di terra:

- Prova di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali;
- Prove di intervento delle protezioni differenziali (il Cliente è avvisato che per lo svolgimento di queste prove sarà necessario togliere per pochi minuti la tensione di alimentazione degli impianti sotto verifica);
- Misura della resistenza di terra;
- Misura dell'impedenza dell'anello di guasto (se necessario);
- Misura delle tensioni di contatto (se necessario);

Le prove verranno svolte su un campione significativo in accordo con la normativa vigente. Al termine della verifica, l'ispettore compila un rapporto con tutti i risultati delle prove e le eventuali anomalie riscontrate.

Al termine delle operazioni di verifica il verificatore PLC rilascia al Committente, o in sua assenza al tecnico incaricato dal Committente, un rapporto in cui dichiara l'esito dell'ispezione. Il rapporto è da considerare provvisorio in quanto deve essere confermato da PLC con un'attività di riesame della pratica svolta da parte del Responsabile Tecnico.

8.6 VERIFICHE PERIODICHE

Le verifiche periodiche si sviluppano nelle seguenti fasi:

- esame della documentazione;
- esame a vista dei luoghi e degli impianti per accertare che gli impianti siano stati realizzati secondo le indicazioni di progetto e mantenuti secondo le norme di legge e tecniche;
- esecuzioni delle prove e misure previste dalle norme tecniche di riferimento al fine di verificare l'efficienza degli impianti.

e in presenza di personale preposto designato dal Cliente.

8.7 RAPPORTAZIONE

Al termine della verifica, l'ispettore PLC compila il Rapporto di Verifica comunicando quindi al Cliente l'esito positivo o negativo della stessa (la mancanza di documenti e/o l'esito negativo di una delle tre fasi sopra elencate, può comportare a un esito negativo della verifica).

La documentazione prodotta durante l'ispezione viene sottoposta ad analisi e approvazione interna da parte del Responsabile Tecnico della Divisione DPR 462 di PLC.

Il rapporto di verifica rilasciato s'intende redatto da PLC in quanto compilato da verificatore qualificato in possesso delle necessarie competenze. Per assicurare comunque che tale rapporto sia pienamente conforme e completo per le informazioni necessarie a garantire il rispetto dei requisiti e delle norme, PLC effettua un riesame completo dello stesso da parte di RT e/o del suo Sostituto entro 30 giorni lavorativi dalla data di svolgimento della verifica. Ove emergano

necessità di integrazioni e/o modifiche ai contenuti del rapporto, PLC ne darà comunicazione formale al Cliente, fornendone le spiegazioni e le indicazioni delle azioni successive.

Il rapporto deve essere conservato a cura del Cliente e reso disponibile per le verifiche successive dell'impianto.

Il rapporto consegnato dall'ispettore va considerato provvisorio, fino a comunicazione di conferma da parte di PLC entro i 30 giorni lavorativi successivi alla verifica.

8.8 ESITO

La verifica si può concludere con esito positivo o negativo.

8.8.1 ESITO POSITIVO

In assenza di Non Conformità/Prescrizioni o nel caso si riscontrino Non Conformità/Prescrizioni tali da non mettere in dubbio la conformità dell'impianto in termini di sicurezza, PLC emette un rapporto con "esito positivo", eventualmente segnalando quanto dovuto. In tale caso, qualora siano state verbalizzate delle Non Conformità/Prescrizioni, il Cliente deve ottemperare a quanto verbalizzato nel più breve tempo possibile (la chiusura di tali Non Conformità/Prescrizioni sarà verificata da PLC in occasione della verifica periodica successiva).

L'ispettore PLC lascia una copia del rapporto di verifica sottoscritto per ricevuta dal Cliente (o suo rappresentante), ove possibile. Copia del rapporto verrà comunque inviato/confermato al Cliente entro i 30 giorni lavorativi successivi alla verifica unitamente alla fattura.

In caso di rapporto con "esito negativo", il Cliente deve ottemperare alla risoluzione delle Non Conformità e all'attuazione delle Prescrizioni verbalizzate.

8.8.2 ESITO NEGATIVO

Si precisa che nel caso di "esito negativo" secondo quanto stabilito dal DPR 462/2001 (violazione o mancata applicazione di norme di legge o di norme di buona tecnica) PLC è tenuta a darne comunicazione all'Ente di vigilanza (ASL o ARPA) competente per territorio che provvederà ad effettuare le valutazioni necessarie e a stabilire se l'impianto può o meno rimanere in servizio. Nel caso di rilascio di verbale con esito negativo il verificatore trasmetterà a PLC il verbale/rapporto entro un giorno lavorativo dalla data della verifica. Il Responsabile Tecnico verificherà la sussistenza della negatività e darà disposizioni affinché sia data comunicazione di conferma al cliente e comunicazione all'Ente di Vigilanza come detto sopra entro le 72 ore successive. Il cliente dovrà provvedere all'eliminazione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica e, a lavori ultimati, dovrà richiedere a PLC una verifica straordinaria per la chiusura della pratica con successiva comunicazione dell'esito positivo all'Ente di vigilanza. PLC non accetta la conduzione di verifiche straordinarie per la chiusura di esiti negativi rilevati da altro Organismo. Nel caso in cui alla verifica del Responsabile Tecnico risultasse errata la comminazione dell'esito negativo, il verbale relativo a tale esito verrà annullato e il cliente ne sarà messo al corrente con lettera raccomandata o PEC; contestualmente sarà comunicata la disponibilità per la conduzione di una nuova verifica a carico di PLC.

Per la conduzione della verifica straordinaria, il Cliente potrà chiedere a PLC l'erogazione di una Verifica Straordinaria, previa accettazione di formale offerta, finalizzata a verificare la chiusura delle Non Conformità/Prescrizioni rilevate.

8.9 SOSPENSIONE DELLA VERIFICA

La verifica può essere sospesa in uno dei seguenti casi:

sopravvenute esigenze del cliente quali, per esempio: l'impossibilità di consentire l'accesso ai luoghi da sottoporre ad ispezione, la mancata assistenza da parte dell'installatore o del manutentore, guasti improvvisi che richiedono l'intervento dei tecnici in accompagnamento e di conseguenza la loro indisponibilità sul luogo di verifica, altri eventi improvvisi e imprevedibili.

In caso di verifica sospesa l'ispettore registra nel verbale il motivo della sospensione della verifica, trasmette il verbale al Responsabile Tecnico il quale da disposizione alla

programmazione di PLC di concordare con il cliente, entro il termine più breve possibile, un nuovo appuntamento per lo svolgimento e il completamento delle attività di verifica.

8.10 VERIFICHE STRAORDINARIE

Le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di:

- esito negativo della verifica periodica;
- richiesta da parte del datore di lavoro.

Le gestione ed effettuazione delle verifiche straordinarie avvengono secondo le stesse modalità sopra descritte.

In occasione delle verifiche straordinarie dovranno essere resi disponibili all'ispettore PLC i documenti che saranno richiesti (vedere anche paragrafo 7.1)

Le attività svolte in occasione della verifica straordinaria (VS) possono comprendere anche quelle previste per la verifica periodica (VP), si veda quanto detto al punto 8.11 e in tal caso, ove la verifica straordinaria dia esito positivo, considerando che nel corso della VS vengono erogate tutte le verifiche previste per la VP, la data del suo svolgimento costituisce base di partenza per programmare la successiva verifica periodica (biennale/quinquennale).

Qualora in corso di effettuazione della verifica la documentazione tecnica non sia disponibile, si conclude la verifica straordinaria emettendo un rapporto con "risultato negativo".

8.11 ATTIVITÀ NON PROGRAMMATE

Si individuano come attività non programmate le verifiche straordinarie per le quali viene richiesto l'operato di PLC per svolgere una attività di verifica che non fa parte della programmazione di PLC.

L'attività deve essere richiesta dal cliente e gestita mediante la procedura commerciale di PLC.

8.12 MODIFICHE AL REGOLAMENTO PLC

Le modifiche al presente Regolamento sono formalmente comunicate ai Clienti, unitamente al termine entro il quale devono adeguarsi alle nuove disposizioni, a decorrere dalla data di approvazione/emissione. Qualora un Cliente non intenda adeguarsi ai requisiti del nuovo Regolamento ha diritto di recedere dal contratto e dovrà darne comunicazione alla PLC a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica. In difetto di tale comunicazione il nuovo Regolamento si intenderà accettato.

Tale eventualità non è prevista nel caso le modifiche apportate al Regolamento siano conseguenza di variazioni di disposizioni legislative o norme tecniche regolanti l'attività.

Il Regolamento è pubblicato sul sito www.plcert.com.

9 RICORSI

Avverso le decisioni adottate dall'Organismo nei confronti dell'Organizzazione Cliente è possibile presentare ricorso a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della decisione stessa, specificandone i motivi.

I ricorsi sono gestiti come previsto nella procedura PO-011, disponibile nel sito web di PLC e su richiesta. Il responsabile dell'intero trattamento è la Direzione Generale di PLC. Alcune attività costituenti il trattamento possono essere delegate, in tal caso l'Organismo comunica all'Organizzazione i nominativi e le competenze delle persone, ivi compresi i componenti del CSI e del Gruppo di Lavoro (normalmente formato con persone nominate dal CSI che abbiano esperienza e competenza nell'ambito del DPR 462/01) di cui il CSI può avvalersi per prendere in esame la pratica.

Dopo le decisioni scaturite dall'analisi del ricorso e comunque entro 3 mesi dalla presentazione, PLC fornisce una formale risposta all'Organizzazione ricorrente.

Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso saranno a carico dell'Organizzazione, qualora dal riesame degli atti risultasse dimostrata la correttezza della decisione dell'Organismo.

10 SEGNALAZIONI E RECLAMI

Tutti i reclami che pervengono alla PLC da privati, dalle parti interessate e dalle Organizzazioni sono gestite e analizzate in primo luogo per valutarne la fondatezza.

Per inoltrare segnalazioni e reclami ci si può avvalere anche dell'apposita pagina presente nel sito www.plcert.com.

Segnalazioni e reclami sono gestiti come previsto nella procedura PO-011, disponibile su richiesta. Il responsabile dell'intero trattamento è la Direzione Generale di PLC.

PLC fornirà informazioni motivate circa la fondatezza o meno del reclamo, fornendo indicazioni riguardo eventuali provvedimenti intrapresi.

11 CONTENZIOSO

L'Organizzazione ha la facoltà di utilizzare l'arbitrato o adire direttamente la magistratura ordinaria per ogni contenzioso che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Regolamento per la certificazione.

Per ogni controversia che dovesse nascere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia del Regolamento per la certificazione o ad attività connesse o conseguenti, anche indirettamente, le parti hanno la facoltà di ricorrere all'arbitrato ovvero adire direttamente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. In tale ultimo caso competente in via esclusiva sarà il Foro di Roma.

La controversia sarà decisa mediante arbitrato rituale da un collegio composto da tre membri: uno, nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due in accordo tra loro. In caso di disaccordo, il terzo membro sarà nominato dal Presidente del Tribunale Civile di Roma su istanza di parte più diligente.

Gli arbitri decideranno secondo diritto in via rituale.

La sede dell'arbitrato sarà Roma.

La decisione sarà depositata presso il tribunale Civile di Roma entro 90 (novanta) giorni dalla data di costituzione del Collegio.

Decorso senza esito il termine di cui sopra, le parti saranno libere di adire la magistratura ordinaria.

Dall'ambito delle controversie compromesse in arbitri sono espressamente escluse le liti aventi per oggetto la richiesta di pagamento a favore della PLC di quanto dovuto per i titoli di cui al punto 5 oppure a titolo di restituzione o di risarcimento del danno. In tal caso è competente in via esclusiva il foro di Roma.